

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Stefano Seppi

Andrea Tinti

Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Thomas Sandrini

Oskar Malfertheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Iwan Gasser

Circolare

numero:	81i
del:	2022-09-20
autore:	Andrea Tinti

A tutti i nostri clienti interessati

Credito di imposta per GAS naturale per imprese “non energivore” del 25% per il III trimestre e ultime novità per i tax-credit energia

Con nostre circolari precedenti¹ avevamo informato in merito al credito di imposta a favore delle imprese “non energivore” e sull’estensione con il c.d. “Decreto Aiuti-bis”² del credito d’imposta per le spese sostenute nel terzo trimestre 2022 per **energia elettrica**. Con la presente circolare ci soffermiamo invece sull’estensione **al terzo trimestre 2022** del bonus per il **GAS naturale** fornendo dei consigli pratici per entrambi i contribuiti.

Alleghiamo alla presente un “Fac-simile” di richiesta **via pec** al proprio fornitore (di gas naturale e/o di energia elettrica) della spettanza e dell’importo del credito di imposta per il III trimestre 2022 (vedasi anche punto 1.4 della presente circolare). La domanda rappresenta una chance per chi non ha cambiato fornitore dal 2019.

1 Credito d’imposta per GAS naturale per imprese “non gasivore” per il TERZO trimestre 2022

1.1 Ambito soggettivo

Per il **terzo trimestre 2022** è **ora stato** riconosciuto il credito d’imposta per le imprese “**non gasivore**” ovvero diverse da quelle a forte consumo di gas naturale^{3 4} a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale. I requisiti per accedere alle agevolazioni sono gli stessi che erano già previsti per il secondo trimestre.

Beneficiari sono anche gli enti non commerciali, di diritto privato o pubblico, per il consumo di gas nell’ambito delle loro attività commerciali (per usi energetici diversi dagli usi termoe-

1 Circolare n. 33 del 5.4.2022 e n. 72 del 17.8.2022

2 Art 6, DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”, la cui Legge di conversione é approvata dal Senato in data 13.9.2022, e da ora da approvare in via definitiva dalla Camera

3 di cui all’art. 5, DL n. 17/2022, ovvero impresa che opera in uno dei **settori** di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, (come ad es. produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc) e **ha consumato**, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Vedasi il seguente link il **Decreto MiTE 541 del 21.12.2021 compreso allegato:**

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/dm_541_21_12_2021.pdf

4 di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,

I - 39100 Bolzano - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

lettrici).⁵

1.2 Credito di imposta spettante

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del pari al **25 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato⁶ nel **III trimestre (1.7 – 30.9.2022)** solare dell'anno 2022, per usi energetici **diversi dagli usi termoelettrici**.

1.3 Condizione oggettiva

La condizione necessaria è che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al **secondo** trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) abbia subito un **incremento superiore al 30** per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

1.4 Attenzione: richiesta dati da parte del cliente e adempimenti del fornitore

1.4.1 Obbligo del fornitore su richiesta del cliente

Come già informato con la nostra recente circolare⁷ è previsto⁸ uno specifico obbligo in **capo al fornitore** qualora l'impresa destinataria del contributo lo pretenda e, si sia rifornita o si rifornisca, nel secondo e terzo trimestre 2022, dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel secondo trimestre 2019.

Il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta, deve inviare al cliente, **a fronte di specifica richiesta del cliente**, una **comunicazione riportante**:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre 2022.

È demandata all'ARERA⁹ l'individuazione del contenuto della comunicazione per il III Trimestre e delle sanzioni per il mancato rilascio della stessa in capo al fornitore. L'ARERA allo stato attuale deve ancora deliberare le specifiche modalità e il contenuto della comunicazione in merito al credito relativo al III trimestre 2022, ma, sulla base dell'esperienza precedente¹⁰ tale comunicazioni tra venditori e imprese dovranno sicuramente essere effettuata via PEC (posta elettronica certificata) o, comunque, con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore.

1.4.2 Adempimenti del cliente

Consigliamo dunque vivamente ai nostri clienti di inviare (qualora potenzialmente destinatarie di tali contributi) **ai propri fornitori di energia elettrica e di Gas naturale una posta elettronica certificata (PEC), ovvero da PEC a PEC, di richiesta del calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e dell'ammontare della detrazione spettante** (come descritto al punto precedente 1.4.1) in modo da non dovere effettuare i calcoli (spesso molto onerosi e complessi). Questo qualora non sia cambiato il fornitore dal 2019. In allegato trovate un fac-simile di richiesta da spedire via PEC.

⁵ Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 389 del 22.09.2020 per l'interpretazione di "impresa".

⁶ sono agevolabili le "spese per la materia gas naturale", come definite dalla circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2022 n. 20 (§ 4, che rinvia per approfondimenti al § 2 della medesima circolare), pur riferendosi tale circolare al credito di imposta per il II trimestre 2022

⁷ n. 72 del 17.8.2022

⁸ all'art. 6, comma 5 DL n. 115/2022

⁹ Autorità regolazione per energia reti e ambiente

¹⁰ delibera ARERA 29.7.2022 n. 373 riguardante i crediti d'imposta relativi al II trimestre,

1.5 Utilizzo del credito di imposta

I credito d'imposta in esame:

- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** tramite il mod. F24¹¹ **entro il 31.12.2022** a partire dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo. Sul punto l'Agenzia delle Entrate conferma che l'utilizzo del credito d'imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi né l'apposizione del visto di conformità; il **codice tributo** del bonus per Gas naturale per il terzo trimestre è; **6971**, anno di riferimento "2022"¹²
- non è soggetto ai limiti di:
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti¹³
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI¹⁴
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi¹⁵;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo.

1.6 Documentazione delle spese

Il contribuente deve essere in possesso per finalità sia di verifica della sussistenza dei requisiti sia del calcolo del credito d'imposta spettante delle fatture di acquisto ricevute in relazione alle spese per acquisti di gas naturale nel periodo di riferimento.

1.7 Cessione del credito

Il credito d'imposta in esame è **cedibile** (solo per intero) **ed utilizzabile entro il 31.12.2022**¹⁶ ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il **visto di conformità**¹⁷. Con riguardo ai crediti relativi al terzo trimestre deve essere ancora emanato il provvedimento recante le tempistiche di cessione. I crediti dovranno essere comunque utilizzati anche dal cessionario entro il 31 dicembre 2022.

2 Novità relative ai crediti energia/gas riguardanti i precedenti trimestri (imprese non energivore/non gasivore)

2.1 Aumento aliquote contributo Gas/energia elettrica II Trimestre e energia elettrica III Trimestre

Il credito d'imposta per GAS naturale consumato nel II trimestre è stato aumentato al **25%**¹⁸. Il credito d'imposta per energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre è stato aumentato al **15%**¹⁹.

Il credito d'imposta per energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel III trimestre è stato aumentato al **15%**²⁰.

Sono dunque superate le aliquote indicate nelle nostre precedenti circolari²¹.

11 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

12 Ex DL 115/2022, art. 6, comma 4, risoluzione Agenzia Entrate Nr.. 49/E Roma, 16. settembre 2022

13 art. 34, Legge n. 388/2000;

14 art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

15 ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109, TUIR

16 art. 6, DL n. 115/2022

17 Visto di conformità (rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

18 DL 50/2022, art. 2 punto 1.

19 DL 50/2022 art. 2 punto 2

20 DL 115/2022, art. 6 comma 3

21 Circolare n. 33 del 5.4.2022 e n. 72 del 17.8.2022

2.2 Nuovi codice tributo

E' stato pubblicato nel frattempo il codice tributo del bonus per il **GAS naturale** per il **II trimestre**: codice tributo **6964**, anno di riferimento "2022"²².

E' stato pubblicato recentemente il codice tributo del bonus per il **Energia elettrica** per il **III trimestre**: codice tributo **6970**, anno di riferimento "2022"²³.

2.3 De Minimis – inapplicabilità

Non è più prevista (in quanto abrogata) alcuna disposizione che subordini i crediti d'imposta consumo gas naturale e energia elettrica al regime "de minimis"²⁴.


I clienti che fossero interessati, possono avvalersi del nostro studio per l'ottenimento dei crediti d'imposta descritti, qualora spettanti, contattando un nostro consulente.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati

1. Fac-simile di richiesta via pec al proprio fornitore di gas naturale III trimestre 2022
2. Fac-simile di richiesta via pec al proprio fornitore di energia elettrica III trimestre 2022

²² ex. Art. 4 DL 21/2022, risoluzione N. 38/E Roma, 12 luglio 2022

²³ ex. Art. 6, comma 3 DL 115/2022, risoluzione N. 49/E Roma, 16 settembre 2022

²⁴ L'art. 40-quater del DL 73/2022 convertito ha abrogato l'art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022

Allegati

1. **Fac-simile di richiesta via pec al proprio fornitore di gas naturale**

“

Ai sensi dell'articolo art. 6, commi 4 e 5 DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115 con la presente Vi chiediamo quale nostro fornitore di Gas naturale consumato nel **terzo trimestre** solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici di fornirci le **informazioni in merito**

- al calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e alla spettanza o meno del credito di imposta per GAS naturale (ovvero se: il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero MI-GAS pubblicati dal Gestore dei mercati energetici GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019);
- all'ammontare del credito di imposta spettante pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel **terzo trimestre** solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

“

2. **Fac-simile di richiesta via pec al proprio fornitore di energia elettrica**

“

Ai sensi dell'articolo art. 6, commi 3 e 5 DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115 e con riferimento al **credito di imposta pari al 15** per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022 con la presente Vi chiediamo quale nostro fornitore di Energia elettrica le **informazioni in merito:**

- al calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e dunque alla spettanza del credito di imposta qualora il prezzo della componente elettrica, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- all'ammontare del credito di imposta spettante pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

“